

**SAVE
THE
DATE!**

9° SALONE ANTIRICICLAGGIO

24 ottobre 2018 | ROMA

Antiriciclaggio e compliance: sviluppi normativi
e strumenti operativi professionali

DALLA IV ALLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: CONTINUITÁ E RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI

1. BREVE RICOGNIZIONE DELLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE_(1/3)

- **Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, c.d. IV direttiva AML**
- **Legge n.170/2016 (c.d. legge di delegazione europea)** contenente indicazioni per il recepimento della IV Direttiva AML e per l'attuazione del Regolamento UE /2015/847 relativo ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;

1. BREVE RICOGNIZIONE DELLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE_(2/3)

- **D.Lgs. 25 maggio 2017, n.90 attuativo della IV direttiva:**
 - ✓ introduce modifiche al D.Lgs.231/07
 - ✓ è in vigore dal 4 luglio 2017;
- **Circolare n. DT 54071 del MEF** recante istruzioni operative relativamente alla successione delle leggi nel tempo e alla identificazione delle sanzioni da applicare nonché ai criteri per determinare in concreto la pena.

1. BREVE RICOGNIZIONE DELLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE_(3/3)

- **Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. V direttiva AML) che modifica la IV direttiva che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 10 gennaio 2020.**

2. IL LENTO FORMARSI DELLE FONTI SECONDARIE^(1/3)

Il CNN ha adottato le Regole tecniche con la promulgazione del seguente documento: “La novella antiriciclaggio – D.Lgs. 25.05.2017, n.90- La novella alla luce delle Regole Tecniche approvate dal CNN e del relativo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria.”

La Banca d'Italia ha posto in consultazione un documento avente ad oggetto “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”

2. IL LENTO FORMARSI DELLE FONTI SECONDARIE^(2/3)

L'IVASS ha posto in consultazione il documento n.4/2018: *“Schema di regolamento IVASS recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”*

2. IL LENTO FORMARSI DELLE FONTI SECONDARIE^(3/3)

Il **CNF** ha posto in consultazione uno schema di regole tecniche: *“Bozza Regole Tecniche in materia di procedure, metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione (ex art. 11, co. 2, D. Lgs. 90/2017)”*.

3. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA IV DIRETTIVA AML

- Potenziamento del c.d. *risk based approach*
- Ridefinizione del contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela (**ADV**)
- Nuovo ruolo degli Organismi di autoregolamentazione
- Istituzione dei registri centralizzati di informazioni
- Cancellazione dell'obbligo di registrazione
- Inclusione dei reati fiscali nel novero dei reati presupposto
- Revisione del sistema sanzionatorio

4. LO *SCREENING* DELLA CLIENTELA:^(1/5)

Adeguate verifica del rischio

I soggetti obbligati, adottano processi decisionali basati:

sulla valutazione soggettiva del cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione, area geografica di residenza o sede del cliente)

sulla valutazione dell'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, valore, frequenza, ragionevolezza, area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione)

4. LO *SCREENING* DELLA CLIENTELA: (2/5)

Adeguate verifica della clientela

Da chi deve essere eseguita

Da tutti i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio:

- ✓ intermediari bancari e finanziari;
- ✓ altri operatori finanziari;
- ✓ professionisti;
- ✓ altri operatori non finanziari;
- ✓ prestatori di servizi di gioco.

4. LO *SCREENING* DELLA CLIENTELA:^(3/5)

Adeguate verifica della clientela

Quando deve essere eseguita

All'atto dell'instaurazione del rapporto continuativo, del conferimento dell'incarico o dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

Non si prevede più la necessità che la prestazione abbia per oggetto “mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro, salvo il caso di esecuzione di operazione occasionale.

4. LO SCREENING DELLA CLIENTELA: (4/5)

Adeguate verifica della clientela

Come deve essere assolto l'obbligo

- ✓ Le misure di AVD da adottare da parte dei soggetti obbligati debbono essere proporzionali al rischio rilevato.
- ✓ Identificazione del cliente (dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo)
- ✓ Verifica della sua identità (attraverso un documento d'identità valido o altro documento di riconoscimento equipollente)

4. LO *SCREENING* DELLA CLIENTELA:^(5/5)

Adeguate verifica della clientela

Come deve essere assolto l'obbligo

- ✓ Acquisizioni di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o prestazione professionale
- ✓ Controllo costante del rapporto continuativo o prestazione professionale,
- ✓ Sono previsti adempimenti semplificati o rafforzati in considerazione del livello di rischio riscontrato.

5. GLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE^(1/2)

L'art.1, comma 2, lett. aa) definisce l'organismo di autoregolamentazione come *“l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.”*

5. GLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE^(2/2)

Gli organismi di autoregolamentazione:

- **promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi AML** da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi;
- **elaborano e aggiornano regole tecniche**, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, attuative del nuovo decreto antiriciclaggio in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione.

6. I REGISTRI CENTRALIZZATI DI INFORMAZIONI^(1/5)

Il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private diverse dalle imprese sono tenute a comunicare le informazioni relative alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

6. I REGISTRI CENTRALIZZATI DI INFORMAZIONI_(2/5)

Il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche

L'accesso all'apposita sezione è consentito:

- ✓ al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
- ✓ alle Autorità di vigilanza di settore,
- ✓ all'UIF, alla DIA, alla Guardia di Finanza, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, all'Autorità giudiziaria, alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, ai soggetti obbligati, ai soggetti privati compresi quelli portatori di interessi diffusi, ma solo nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

6. I REGISTRI CENTRALIZZATI DI INFORMAZIONI^(3/5)

Il Registro dei *trust*

I *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali sono tenuti alla iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

L'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei *trust* è consentito:

- ✓ al MEF, alle Autorità di vigilanza di settore, all'UIF, alla DIA, alla Guardia di Finanza, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, all'Autorità giudiziaria, alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale e ai soggetti obbligati.

6. I REGISTRI CENTRALIZZATI DI INFORMAZIONI_(4/5)

Cancellazione dell'obbligo di registrazione

La IV direttiva AML ha eliminato l'obbligo di istituzione e compilazione del registro antiriciclaggio ribadendo e meglio specificando l'obbligo di conservazione, che deve essere adempiuto in modo tale da:

- ✓ **prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;**
- ✓ **garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente;**

6. I REGISTRI CENTRALIZZATI DI INFORMAZIONI_(5/5)

Cancellazione dell'obbligo di registrazione

- ✓ contenere l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati;
- ✓ assicurare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte del MEF, delle Autorità di vigilanza di settore, dell'UIF, della DIA e della GdF attraverso il NSPV.

7. INCLUSIONE DEI REATI FISCALI NEL NOVERO DEI REATI PRESUPPOSTO

In linea con le più recenti raccomandazioni del GAFI, la IV direttiva **include i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette nella definizione di “attività criminosa”**. Pertanto, anche il delitto di *frode fiscale*, è *idoneo a fungere da reato presupposto del riciclaggio*.

8. REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Anche dopo l'entrata in vigore della IV DIRETTIVA, la **violazione della normativa antiriciclaggio può determinare l'applicazione di sanzioni sia di natura penale che di natura amministrativa.** Cambia l'impostazione di fondo su cui si regge il riproposto dualismo del regime sanzionatorio: il ricorso alla sanzione penale resta circoscritto alle sole violazioni degli obblighi di AVD, di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, inosservanza del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione e alle condotte di indebito utilizzo di carte di credito. Per gli illeciti amministrativi prevista la possibilità di graduazione della sanzione in ragione della gravità dell'inadempienza.

9. RACCOMANDAZIONI GAFI SULLE RISORSE VIRTUALI COME PRELUDIO ALLA V DIRETTIVA

"Le giurisdizioni dovrebbero garantire che i fornitori di servizi di *asset* virtuali siano soggetti alle normative AML/CFT, ad esempio la *due diligence* del cliente incluso il monitoraggio continuo, la tenuta dei registri e la segnalazione di transazioni sospette."

10. V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO^(1/8)

Cosa cambia

Estensione delle categorie di *obbligati*

IV DIRETTIVA

A chi si applica

- Intermediari bancari e finanziari;
- Altri operatori finanziari;
- Professionisti;
- Altri operatori non finanziari;
- Prestatori di servizi di gioco;

V DIRETTIVA

Amplia la platea degli obbligati includendovi:

- **prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali** (che il D.Lgs. n.90/2017, per quanto riguarda il nostro ordinamento, già includeva tra i soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio (art. 3 D.Lgs. n. 231-2007);
- **prestatori di servizi di portafoglio digitale** (i c.d. Wallet).
- **agenti immobiliari** anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in ordine alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000€;
- **commercianti di opere d'arte**, laddove il valore dell'operazione sia pari o superiore a 10.000€
- **qualunque altra persona** (oltre i professionisti e altri soggetti già individuati come obbligati) **che presti, in via principale, assistenza o consulenza fiscale**;

10. V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO^(2/8)

Cosa cambia

Abbassamento delle soglie per carte prepagate

IV DIRETTIVA

Soglia di legge per l'identificazione dei titolari di carte prepagate **pari a 250€**.

V DIRETTIVA

Gli Stati membri potranno consentire ai soggetti obbligati di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica se lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure se è soggetto a un **massimale mensile di operazioni di 150€**, utilizzabile solo in tale Stato membro. L'importo massimo memorizzato elettronicamente non dovrà, inoltre, **superare i 150€**, senza possibilità alcuna da parte degli Stati membri di innalzare tale limite.

10. V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO^(3/8)

Cosa cambia

Accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva

IV DIRETTIVA

Le informazioni sulla titolarità effettiva sono accessibili:

alle autorità competenti;
alle FIU;
ai soggetti obbligati.

V DIRETTIVA

Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese accessibili **anche al pubblico** allo scopo di combattere l'uso improprio di società **(anche a fini di evasione fiscale).**

Deroghe

Se l'accesso pubblico espone il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per legge, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'accesso pubblico.

10. V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO^(4/8)

Cosa cambia

Maggiori controlli nei paesi terzi a rischio: contrasto al fenomeno del c.d. “*forum shopping*”

IV DIRETTIVA

Nel caso di persone fisiche o giuridiche aventi sede in paesi terzi a rischio elevato, gli stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di AVD della clientela.

V DIRETTIVA

Nei confronti di paesi terzi a rischio, gli stati membri dovranno imporre ai soggetti obbligati l'applicazione di *specifiche* misure rafforzate di AVD, come ad es., ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo; ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari; ottenere informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo.

10. V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO^(5/8)

Cosa cambia

Rafforzamento delle Financial Intelligence Unit (FIU)

IV DIRETTIVA

La FIU in quanto unità nazionale centrale ha la responsabilità di ricevere e analizzare le SOS ed altre informazioni riguardanti attività di riciclaggio reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo.

V DIRETTIVA

Ogni FIU potrà richiedere, ottenere e utilizzare informazioni da qualsiasi soggetto obbligato **anche laddove non sia stata trasmessa una segnalazione di operazione sospetta.**

10. V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO^(6/8)

Cosa cambia

Maggiore protezione di chi effettua una SOS

IV DIRETTIVA

Gli stati membri garantiscono che chi segnala un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, all'interno o alla FIU, sia tutelato da qualsiasi minaccia o atto ostile, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo.

V DIRETTIVA

Chi effettua una S.O.S **deve essere tutelato legalmente** da qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo, **con il diritto di presentare denuncia** in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti.

10. V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO^(7/8)

Cosa cambia

Istituzione dei meccanismi centralizzati automatici

IV DIRETTIVA

Nessuna previsione

V DIRETTIVA

Gli Stati membri istituiscono **registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati** che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall'IBAN, garantendo che le informazioni siano direttamente accessibili in modo immediato e non filtrato, elencando anche il meccanismo grazie al quale le informazioni possono essere consultate.

10. V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO^(8/8)

Cosa cambia

Più stretta cooperazione tra le autorità competenti degli stati membri

IV DIRETTIVA

Le FIU si scambiano, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni da parte delle FIU collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, anche se il tipo di reati presupposto eventualmente associato non è stato individuato al momento dello scambio.

V DIRETTIVA

Le FIU si scambiano, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni da parte delle FIU collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, **indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato** e anche laddove il tipo di reati presupposto eventualmente associato non sia stato individuato al momento dello scambio.

Roma, 24 ottobre 2018

***Vi ringrazio per la gentile
attenzione!***



Prof. Avv. Valerio VALLEFUOCO
Studio Legale Vallefuooco & Associati S.T.P.
Viale Regina Margherita 294, 00198 Roma
email: v.vallefuooco@studiovallefuooco.it
Tel.: +39 06 44251509
Mobile: +39 3356455945
Fax: +39 06 8412205